

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, R.G. n. 9975/2016.

2. Nome del ricorrente: ALESCI LUISELLA E ALTRI.

2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; nonché dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- del D.M. n. 495/2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e relativi allegati, pubblicato in data 22 giugno 2016;
- del D.M. n. 27 del 2007;
- del D.M. n. 643 del 2016 sulle G.I. nella parte in cui non ammette i diplomati magistrale in I fascia anziché in II;
- di tutti gli atti anche non conosciuti trasmessi dal Miur e riportanti i criteri di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi;

3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09. ELUSIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/15 PASSATA IN GIUDICATO PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.M. 495/16.

1. La nullità per elusione del giudicato del D.M. 325/15.

Essendo nullo, *in parte qua*, il D.M. 325/15 deve ritenersi illegittimo il diniego dei diplomati magistrali all'ammissione in G.A.E. non essendoci alcun atto ministeriale utile a frappare il relativo diniego.

La declaratoria di nullità, pertanto, lascia impregiudicata la possibilità del ricorso alla giurisdizione amministrativa di chi, ritenendo l'atto radicalmente inidoneo ad incidere anche sui propri interessi legittimi, ne persegua la difesa di fronte al giudice amministrativo servendosi dello strumento dell'azione di nullità di cui all'art. 31 c.p.a.

La giurisdizione in ordine agli atti amministrativi nulli (ex art. 31 c.p.a.), difatti, va determinata sulla base del consueto criterio basato sulla consistenza di interesse legittimo o diritto soggettivo della posizione soggettiva azionata dal soggetto che se ne ritiene leso. Conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie nelle quali l'atto nullo abbia preteso di incidere su un diritto soggettivo preesistente, mentre rimangono radicati innanzi al giudice amministrativo i casi in cui a fronte dell'atto nullo sussista un interesse legittimo pretensivo" (tra le tante: T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 19 novembre 2008, n. 5456. In dottrina il compianto maestro peloritano A. ROMANO TASSONE, *L'azione di nullità ed il giudice amministrativo*, in www.giustamm.it).

2. La questione della nullità, inoltre, appare *tranchant* anche con riguardo a tutte le altre questioni spesso agitate in giurisprudenza.

A parere di chi scrive, infatti, tutti i D.M. succedutisi dopo l'art. 1, comma 605, della L.n. 296/2006 e, di fatto, in attuazione dello stesso, sono radicalmente nulli per violazione tanto delle norme imperative sul riconoscimento del valore abilitante del titolo di diploma magistrale quanto di quelle sull'ammissione dei soggetti in G.A.E. con correlativa assunzione degli stessi.

Nella specie trattasi di una nullità tanto testuale quanto virtuale.

2.1. Sulla nullità testuale di tutti i D.M. successivi alla L.n. 296/06 e in particolare di quello 16 marzo 2007 con il quale sono stati individuati i titoli abilitanti utili per l'ammissione in G.A.E.

L'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 recita: *“l'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari”*.

L'art. 197 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297, ribadisce come *“il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale **abilita**, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.

Se il D.M. in epigrafe non è nullo per le ragioni di cui sopra è certamente annullabile per violazione delle norme indicate nell'epigrafe del motivo.

Come anticipato, i D.M. impugnati non consentono l'accesso alla III fascia G.A.E. dei Diplomati di Scuola e/o Istituto Magistrale. **Per contro il Diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) è a tutti gli effetti titolo abilitante per l'accesso alle G.A.E.**

Invero, oggi, su tale aspetto non v'è più contestazione giacché, il 22 maggio 2014 è stato pubblicato il D.M. di aggiornamento delle G.I. inserendo, per la prima volta, tra i soggetti da inserire in II fascia, i diplomati di maturità magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento del valore abilitante è, dunque, oggi recepito anche dal Ministero e non può, più essere messo in discussione.

Per mero scrupolo, pertanto, si ribadisce l'illegittimità della mancata valorizzazione di tale titolo.

Il diploma magistrale conferisce pertanto ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola elementare (ora primaria) e costituisce a tutti gli effetti di legge titolo di abilitazione all'insegnamento, dando diritto all'inserimento nelle GAE.

2. La giurisprudenza già richiamata in punto di fatto a cui per brevità si rimanda ha confermato la correttezza di tale impostazione (Sez. VI, 30 aprile 2014, n. 1713; Sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1089; 16 aprile 2015, n. 1973; n. 3628 del 21 luglio 2015, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18 gennaio 2014, n. 110).

3. Per quanto sopra esposto, non v'è dubbio che la peculiare vicenda del diploma magistrale meriti un diverso esame nonostante la chiusura delle G.A.E. dal 2007.

4. In via ulteriormente subordinata, ove si ritenesse che il combinato disposto del provvedimento normativo di chiusura delle G.A.E. e di quelli non impugnati (o quanto meno non da tutti i ricorrenti e non in via continuativa sin dal 2002) di aggiornamento biennale delle G.A.E. non possa essere superato, non v'è dubbio che i ricorrenti debbano essere risarciti per il danno subito.

È solo a causa del disposto ministeriale che tutti gli insegnanti italiani in possesso di diploma magistrale non sono stati ammessi in G.A.E. e, solo all'esito del riconoscimento grazie al parere del Consiglio di Stato ed al successivo recepimento regolamentare, hanno potuto apprendere l'illegittimità e richiedere i danni subiti.

Tali danni, come più approfonditamente verrà chiarito, debbono essere risarciti in forma specifica e quindi attraverso l'immissione in G.A.E.

5. Né, d'altra parte, può ricavarsi dal medesimo parere del Consiglio di Stato l'impossibilità di ammettere in G.A.E. i ricorrenti per la decadenza maturata circa la mancata impugnazione dei vari D.M. di aggiornamento delle G.A.E.

ANCHE IN VIA SUBORDINATA RICHIESTA DI NULLITÀ IN PARTE QUA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTONO L'INCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE IN I FASCIA DELLE G.I.

In via meramente subordinata rispetto a quanto dedotto con tutti i precedenti motivi di ricorso, ove si ritenesse che la chiusura delle G.A.E. non possa consentire a parte ricorrente di essere ivi ammessa e ove non si ritenesse l'automatica trasposizione della posizione di parte ricorrente dalle GAE alle c.d. GI, non v'è dubbio che residuerebbe comunque l'illegittimità del D.M. sull'aggiornamento delle Graduatorie di circolo e di Istituto nella parte in cui limita l'ammissione in I fascia ai soli *"soggetti aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di circolo o d'istituto"*, relegando in II fascia parte ricorrente in possesso di un titolo di abilitazione che consentirebbe, solo in astratto, l'ammissione in G.A.E. ove queste non fossero chiuse.

Il *discrimen* tra le due fasce delle G.I. è rappresentato dal momento temporale di acquisizione dell'abilitazione giacché, coloro che vanno in I fascia, l'hanno ottenuta prima della chiusura delle G.A.E. o, comunque, ivi erano inseriti con riserva in attesa di conquistarla. I pretendenti alla II fascia delle G.I., invece, tale abilitazione l'hanno acquisita solo successivamente alla chiusura delle G.A.E.

I diplomati magistrali, invero, tale abilitazione, come più volte ricordato, l'hanno acquisito non solo prima della chiusura delle G.A.E. ma, addirittura, e non oltre, l'a.s. 2001/2002 ragion per cui la loro esclusione dalla I fascia delle graduatorie di istituto non trova giustificazione alcuna.

SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IMPEDITIVO DELL'AMMISSIONE IN G.A.E. CUI SEGUE L'EFFETTO CONFORMATIVO DELLA RIMOZIONE DEL DINIEGO DI AMMISSIONE IN G.A.E. E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA

1.1. Si è già chiarito che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della l. provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e della Legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 e dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, si possa ottenere l'immediata ammissione in G.A.E. per mezzo della declaratoria di nullità e/o annullamento, in parte qua, dei D.M. impugnati perché emessi in violazione di giudicato nonché in contrasto con la norma stessa e con il riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale.

Diversamente opinando non v'è dubbio che il Ministero sia gravemente responsabile di tale scellerata scelta che ha, non ci sembra di esagerare, segnato le vite di oltre 50.000 insegnanti.

3.2 Indicazione dei controinteressati: alla data del 20.12.2014 tutti i soggetti inseriti in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento delle province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì - Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, la Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Matera, Mantova, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Campobasso, Monza Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Ogliastro, Olbia Tempio, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Vercelli, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo (sulla cui allegazione si chiede la collaborazione delle Amministrazioni procedenti come da indicazioni dell'On.le T.A.R. del Lazio rese con le Ordinanze n. 6518/2016, n. 6457/2016 e n. 7785/2016).

- 3.3** Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **9972/2016**) nella sottosezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Lazio-Roma della sezione T.A.R.*”.
- 3.4** La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III-bis del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. **7753/2016** (SCARICA).
- 3.5** Testo integrale del ricorso (SCARICA).